



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Direttore Generale

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL
D.LGS. N. 50/2016

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO IV – CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

L'ipotesi di accordo oggetto della presente relazione, siglata il 23 novembre 2022, non prevede spese a valere sui Fondi per la contrattazione integrativa.

Infatti, il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*. Ciò ha consentito di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui *“la contabilizzazione prescritta*



ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio" (cfr in ultimo Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018 che ha così chiuso la problematica ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento).

Pertanto, il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile ha di fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016, con l'effetto di bloccare - su questo tema - i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi sulla base del nuovo Codice in assenza di regolamento approvato.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: *"... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera"*, dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 del 2018 della Sezione delle Autonomie che afferma che *"...(omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra*



cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere".

Per quanto sopra riportato non si ritiene di specificare modalità di presidio dei vincoli e dei limiti definiti dalla normativa relativamente ai Fondi stessi.

Tuttavia si informa che le liquidazioni pregresse degli incentivi verranno disposte solo se risultano allocati in Bilancio i relativi accantonamenti.

Firenze, 6 dicembre 2022

f.to Il Direttore Generale
(Dott. Marco Degli Esposti)